

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 3

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMU AREE EDIFICABILI

L'anno **2015**, addì **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20:30** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA	SI
2) NANNI ROBERTO	SI
3) FERRONI LORENZO	SI
4) NALDI GIULIA CELSA	SI
5) ROCCA ALBERTO	SI
6) OGULIN KARMEN	SI
7) ZANOTTI IVANO	SI
8) DALL'OMO ELISA	SI
9) BIANCONCINI MASSIMO	SI
10) IMBAGLIONE TAMARA	SI
11) BACCOLINI FRANCESCA	SI
12) VISINELLI LUCA	SI
13) ZAPPATERRA DANILO	SI

Partecipa il Segretario Comunale **GIOVANNI CATENACCI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **BIANCONCINI MASSIMO, DALL'OMO ELISA, BACCOLINI FRANCESCA**.

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - IMU AREE EDIFICABILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 31/01/2015

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 31/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - IMU AREE EDIFICABILI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il vigente regolamento disciplinate l'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU Aree edificabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 con il quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

DATO ATTO che è emersa la necessità di inserire alcune precisazioni al regolamento in oggetto in merito ai criteri di calcolo del valore dell'area;

VISTO l'allegato regolamento disciplinate l'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU Aree edificabili (modifiche evidenziate in grassetto);

DATO ATTO che il presente atto deliberativo è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 04/02/2015;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATA l'indifferibilità ed urgenza del presente atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il **Sindaco** informa che è intervenuta una modificazione da parte della legge che ha comportato una modifica nel regolamento delle prime due righe dell'art. 1, mentre le altre modifiche derivano dal P.S.C..

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli, Zappaterra) resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento disciplinate l'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU Aree edificabili, così come evidenziato nel documento allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (modifiche evidenziate in grassetto);

2. di prendere atto che le modifiche di cui sopra entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

3. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli, Zappaterra), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
IMU AREE EDIFICABILI



COMUNE DI LOIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IUC)

IMU AREE EDIFICABILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/05/2012

Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 26/03/2013

n. 34 del 29/04/2014

n. del 05/02/2015

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) - IMU AREE EDIFICABILI

INDICE

ART. 1	Finalità
ART. 2	Definizioni
ART. 3	Parametri di valutazione dell'area
ART. 4	Valore di stima
ART. 5	Competenze
ART. 6	Presupposto dell'imposta
ART. 7	Responsabile del procedimento
ART. 8	Contenzioso
ART. 9	Aggiornamento
ART. 10	Entrata in vigore

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento fornisce un supporto alla valutazione delle aree edificabili previste nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e relativo Piano Operativo Comunale e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 23/2011. Il regolamento inoltre determina i criteri di stima e l'accertamento del valore delle aree ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs 504/1992.
2. Il regolamento integra la specifica disciplina legislativa in materia di applicazione della IUC - IMU, IMU e dell'ICI alle aree edificabili.
3. Non si procede ad accertamento IUC-IMU qualora, in assenza di altro valido parametro per definire il valore venale dell'area al primo gennaio, il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. Le aree edificabili sono specificatamente individuate nelle tavole del RUE con le seguenti sigle:
 - AC ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato;
 - AP ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato;
 - AG Attrezzature private di interesse generale;
2. Le aree potenzialmente edificabili sono quelle individuate nelle tavole del PSC con le seguenti sigle:
 - ARS ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio;
 - APR ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi;Tali aree divengono edificabili una volta assoggettate a POC.
3. Le aree edificabili si dividono in due tipi: le aree inedificate e le aree parzialmente edificate.
4. Per area fabbricabile, nel senso definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92, richiamato dal D.L. 201/2011, s'intende l'area destinata all'edificazione dallo strumento urbanistico generale vigente, esecutivo. Si intendono tali anche le aree destinate all'edificazione in base ad un piano attuativo (piano particolareggiato o piani urbanistici attuativi - PUA).
5. Non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dallo strumento urbanistico generale vigente a vincolo di inedificabilità.
6. Durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; demolizione e ricostruzione; esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente

dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.

7. Nel caso di effettuazione dei lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 della DPR 6 giugno 2001 n. 380 su area classificata come zona agricola nello strumento urbanistico generale vigente (AVN-ARP), l'area è assoggettata ad imposta per il suo valore solo in assenza dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della Legge n. 133/94 e successive modificazioni.

8. Qualora un'area fabbricabile sia in parte in fase di edificazione e in parte ancora da edificare, la base imponibile è determinata:

- a) con riferimento al valore venale dell'area residua in proporzione alla parte ancora da edificare;
- b) per la parte ultimata, con riferimento alla rendita catastale presunta o definitiva se già assegnata.

ARTICOLO 3

(Parametri di valutazione dell'area)

1. In base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. 504/92, richiamato dal D.Lgs. 23/2011, il valore delle aree fabbricabili è pari a quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il valore medio dell'area sarà determinato sulla base dei seguenti parametri:

ST = Superficie Territoriale Superficie dell'area risultante dalla zona di RUE/PSC., espressa in mq la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa ed attuativa;

SF = Superficie Fondiaria Superficie del lotto edificabile risultante dalla zona di RUE/PSC., espressa in mq;

UF = Utilizzazione Fondiaria, risultante dalle norme tecniche di attuazione del RUE/PSC. espressa in mq/mq;

UT = Utilizzazione Territoriale, risultante dalle norme tecniche di attuazione del RUE/PSC espressa in mq/mq;

SU = Superficie Utile, data da $SF \times UF$ oppure $ST \times UT$, a seconda che si tratti di zone di completamento o di zone di espansione;

V = Valore di un fabbricato in comune commercio, espresso in €/mq, a tal fine si assumono i seguenti valori, da rivalutarsi a decorrere dal 2013 della percentuale ISTAT:

- Fabbricati residenziali = €/mq 1280,76
- Fabbricati produttivi = €/mq 355,77

Nella tabella che segue, vengono riportate le formule per il calcolo del valore dell'area:

ZONE	AREE EDIFICABILI URBANIZZATE E IN CORSO DI URBANIZZAZIONE	AREE CON OBBLIGO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) se e come previsto nel POC approvato e/o adottato	AREE POTENZIALMENTE URBANIZZABILI IN BASE AL PSC APPROVATO E/O ADOTTATO
CAPOLUOGO	$= SU*V/10$	$= SU*V/10*0,8$	$= SU*V/10*5\%$
SABBIONI	$= SU*V/10*0,8$	$= SU*V/10*0,64$	$= SU*V/10*0,8*5\%$
LA GUARDA	$= SU*V/10*0,7$	$= SU*V/10*0,56$	$= SU*V/10*0,7*5\%$
BIBULANO	$= SU*V/10*0,7$	$= SU*V/10*0,56$	$= SU*V/10*0,7*5\%$
SCANELLO	$= SU*V/10*0,5$	$= SU*V/10*0,4$	$= SU*V/10*0,5*5\%$
GRAGNANO	$= SU*V/10*0,5$	$= SU*V/10*0,4$	$= SU*V/10*0,5*5\%$
RONCASTALDO	$= SU*V/10*0,5$	$= SU*V/10*0,4$	$= SU*V/10*0,5*5\%$
SCASCOLI	$= SU*V/10*0,6$	$= SU*V/10*0,48$	$= SU*V/10*0,6*5\%$
QUINZANO	$= SU*V/10*0,7$	$= SU*V/10*0,56$	$= SU*V/10*0,7*5\%$
BARBAROLO	$= SU*V/10*0,5$	$= SU*V/10*0,4$	$= SU*V/10*0,5*5\%$
FURCOLI	$= SU*V/10*0,45$	$= SU*V/10*0,36$	$= SU*V/10*0,45*5\%$
CA' DI ROMAGNOLO	$= SU*V/10*0,6$	$= SU*V/10*0,48$	$= SU*V/10*0,6*5\%$
ANCONELLA	$= SU*V/10*0,6$	$= SU*V/10*0,48$	$= SU*V/10*0,6*5\%$

Il valore dell'area sopra ottenuto deve essere moltiplicato, nel caso di aree edificabili, per l'indice di edificabilità di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.

Per le aree potenzialmente urbanizzabili (ARS, APR, AG) l'indice da prendere a riferimento per il calcolo della SU è quello minimo.

ARTICOLO 4 (Valore di stima)

1. Per quanto riguarda l'ICI, la stima del valore di mercato sarà applicata con le seguenti modalità:

- Il valore di stima calcolato sulla base del metodo di cui alla tabella precedente, rappresenta un valore medio da confrontare col valore dichiarato;
- Nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 10% in più o in meno, la denuncia del proprietario sarà accettata come veritiera, altrimenti si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento debitamente motivato;
- Sull'avviso di accertamento o liquidazione è comunque ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

ARTICOLO 5 (Competenze)

1. L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico, collaborano all'accertamento del valore delle aree edificabili.
2. In particolare spettano all'Ufficio Tributi l'accertamento e la liquidazione dell'imposta, e più in generale, la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti col pubblico.
3. Spetta invece all'Ufficio Tecnico l'aggiornamento del valore "V" di cui all'art. 3.

ARTICOLO 6 (Presupposto dell'Imposta)

1. Per le aree che saranno destinate come edificabili da eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche allo strumento urbanistico vigente, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree parzialmente edificate l'imposta si applica:
 - a. nel caso in cui l'area residua sia sufficiente per l'ottenimento di un ulteriore fabbricato ad uso civile abitazione, su tutta l'area residua e per tutti i periodi d'imposta in cui si verifica tale condizione.
 - b. nel caso in cui la capacità edificatoria residua possa essere sfruttata solo per l'ampliamento del fabbricato abitativo esistente o per la costruzione di una unità immobiliare pertinenziale, l'imposta sul valore dell'area fabbricabile residua è dovuta limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori risultante dalla Concessione o Autorizzazione edilizia e limitatamente alla quota proporzionale di area utilizzata.
5. L'area cessa di essere edificabile al momento del deposito in Comune della comunicazione di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
6. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di fine lavori, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 3 aprile 2001.
7. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di fine lavori, la sanzione applicata non sospende l'obbligo del contribuente di dover ugualmente dichiarare, su appositi moduli predisposti dal Comune, l'effettiva data di ultimazione.

ARTICOLO 7
(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il Funzionario Responsabile svolge l'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti d'ufficio tramite le visure di atti conservati nell'archivio comunale o nei pubblici registri, con le modalità previste dall'art. 11 del D. Lgs. 504/92, applicando nei casi previsti, le sanzioni stabilite dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. stesso (norme richiamate dal D.Lgs. 23/2011).

ARTICOLO 8
(Contenzioso)

1. Il contenzioso, disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni, viene instaurato tramite proposizione di apposito ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

ARTICOLO 9
(Aggiornamento)

1. Il valore "V" di cui al precedente articolo 3, sarà rivalutato sulla base degli indici ISTAT a partire dall'anno 2013.
2. La rivalutazione sarà eseguita su base annua calcolando l'aumento intercorso fra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente.
3. La rivalutazione sarà calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, mensilmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
4. Il nuovo valore "V" sarà determinato dal Funzionario Responsabile, previa determinazione dell'Area Territorio e Ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno. La relativa determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio

dell'anno della delibera di approvazione/modifica regolamentare, se questa è adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso contrario l'entrata in vigore decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

Allegato 1

SITUAZIONE VIGENTE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO VALIDA FINO ALLA ADOZIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:

AREE EDIFICABILI

AC 0 SU realizzabile = 20% edificio esistente (solo se non soggetto a tutela)

AC 1a UF = 0,40 mq/mq

AC b UF = 0,15 mq/mq

AC 2 = in base al piano urbanistico attuativo

AC 3 UF = 0,15 mq/mq

AP 0 SU ricavabile nel fabbricato esistente

AP 1a UF = 0,80 mq/mq

AP 1b UF = 0,50mq/mq

AP 2 UF =0,60 mq/mq

AP 3 = in base al piano urbanistico attuativo

AP 4 UF = 0,60 mq/mq

AP 5 - non presenti nel Comune di Loiano

DOT V UF = 0,20 mq/mq

DOT S UF = 0,50 mq/mq

URB UF = 0,50 mq/mq

AREE EDIFICABILI SOLO A SEGUITO APPROVAZIONE POC

ARS UT minimo = 0,10 mq/mq (in assenza di POC sono ammessi ampliamenti da minimo 10 a massimo 20% dei fabbricati esistenti alla data di adozione del PSC - la percentuale dipende dalle caratteristiche del fabbricato).

APR UT minimo = 0,25 mq/mq (in assenza di POC sono ammessi ampliamenti fino al 20% dei fabbricati esistenti alla data di adozione del PSC).

AG max ampliamenti fino a 300 mq con intervento diretto e superiori a 300 e fino 1500 mq di SU + SA (vedi schede RUE) con POC.

COMUNE DI LOIANO (BO)

Il 1° febbraio 2015 il Revisore Unico del Comune di Loiano, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto la formulazione del proprio

Parere sulla proposta di

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 gennaio 2015

sulla modifica del regolamento

che disciplina l'imposta unica comunale (IUC) - IMU

Dopo avere esaminato il citato documento sottopostogli, il sottoscritto Revisore Unico espone quanto segue.

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per ciascuna delle tre imposte componenti la IUC (imposta unica comunale) istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- che allo scrivente Revisore appare condivisibile ed apprezzabile la decisione dell'Amministrazione Comunale di rendere sostanzialmente autonoma la sopra ricordata separata regolamentazione di ciascuna delle tre citate imposte (IMU, TARI e TASI) al fine di rendere *"il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali"*;

Visto

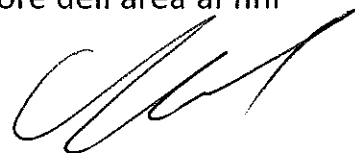
il vigente regolamento che disciplina l'imposta unica Comunale (IUC) – IMU aree edificabili;

Preso atto

di quanto indicato e previsto nel nuovo regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Unica (IUC) – TARI e specificatamente delle modifiche rispetto al precedente;

Considerato

che le modifiche che l'Amministrazione Comunale intende apportare al sopra ricordato vigente regolamento, relative ai criteri di calcolo del valore dell'area ai fini



della determinazione dell'imposta, oltre che corrette, appaiono necessarie per una migliore lettura e comprensione dello stesso regolamento e per consentire un più agevole adempimento da parte dei contribuenti;

Rilevato

- che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, termine che per il bilancio di previsione dell'anno 2015 è stato fissato (con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014) per il 31 marzo 2015;
- che l'atto deliberativo in esame presenta i requisiti di indifferibilità ed urgenza, giacchè i suoi effetti si spiegheranno con decorrenza 01 gennaio 2015;
- che l'atto deliberativo in esame è di competenza del Consiglio Comunale, così come previsto dal TUEL;

Preso atto

del fatto che l'atto in esame ha ottenuto il parere favorevole

- del Responsabile di Area in ordine alla regolarità tecnica e
- del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, anche con riferimento alla sua compatibilità con il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017

tutto quanto sopra esposto

il sottoscritto Revisore Unico

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 gennaio 2015

**sulla modifica del regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU
Aree edificabili**

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

(Alessandro Monteleone)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

- ☒ la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
☒ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 11 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Catenacci Giovanni

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rag. Forlani Barbara

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 11 marzo 2015 al 26 marzo 2015, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2015
- ☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
☐ essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 21/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Catenacci Giovanni
